10 • PROCEDURAWHISTLEBLOWING

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	3
3. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ	4
4. MODALITÀ OPERATIVE	5
4.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
4.1.1 Soggetto affidatario della gestione del canale	5
4.1.2 Segnalante	5
4.1.3 Tutela contro le segnalazioni in mala fede	5
4.2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO	6
4.2.1 Obbligo di riservatezza	6
4.2.2 Tutela del segnalante	6
4.2.3 Protection against bad faith reports	7
4.3 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	7
4.3.1 Invio e ricezione di una segnalazione	7
4.3.2 Valutazione preliminare della segnalazione	7
4.3.3 Verifiche e follow up	8
4.3.4 Chiusura della segnalazione	8
4.3.5 Archiviazione dei documenti	8
4.3.6 Rendicontazione periodica	8
4.4 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO	9
4.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	9

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è stabilire e regolare i canali interni di segnalazione di comportamenti scorretti e di irregolarità ai sensi della Direttiva UE 2019/1937, del principio di best practice 2.6.1 del codice di corporate governance olandese e del Decreto Legislativo 24/2023¹, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona citata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La presenza di questi canali di segnalazione, oltre a rispettare le normative specifiche, contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità, nonché il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo. Il presente documento si propone, tra l'altro, di regolamentare il processo di gestione della procedura di whistleblowing (riscontro, verifica e analisi), garantendo che lo stesso avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

La procedura si applica a tutte le segnalazioni ricevute dalla capogruppo **Brembo N.V.** attraverso il canale di segnalazione appositamente istituito e gestito dalla Global Central Function Internal Audit (cfr. Par. 4.1 (Canale di segnalazione interna) mentre, per le altre Società del Gruppo, si prevede quanto segue:=

- Le Società europee del Gruppo (diverse da quelle italiane) controllate da Brembo N.V., con almeno 50 dipendenti, adottano una procedura analoga alla presente, che tiene in considerazione le caratteristiche delle rispettive leggi nazionali di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, istituendo un proprio canale interno di segnalazione e individuando un soggetto gestore di tale canale.
- Le Società del Gruppo Non Europee mantengono i loro canali di segnalazione interna, se esistenti, e si conformano, se necessario, di volta in volta, a quanto contenuto nella legislazione applicabile.

Resta inteso, tuttavia, che tutte le Società del Gruppo possono decidere di affidare il ruolo di gestore del canale di segnalazione interno alla GCF Internal Audit rappresentata dal Chief Internal Audit Officer, compatibilmente con le normative locali, e/o di utilizzare, per la gestione dello stesso, la medesima piattaforma utilizzata dalla Società. La responsabilità di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro al segnalante e di gestire la segnalazione rimane in capo al soggetto incaricato di gestire il canale di segnalazione locale.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che rimane a discrezione del segnalante in tutte le controllate della Società la possibilità di inviare le segnalazioni attraverso l'eventuale canale interno locale o, in alternativa, attraverso il canale di segnalazione della Società. Inoltre, in linea con le disposizioni del paragrafo. 4.4. (Canale di segnalazione esterno), è riconosciuta la possibilità per il segnalante di utilizzare i canali di segnalazione esterni stabiliti dalle autorità del rispettivo paese.

Al fine di garantire la più ampia diffusione possibile, la presente procedura è pubblicata sui dashboard aziendali, sul sito web (www.brembo.com) e sul portale intranet del Gruppo.

¹D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 – In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni di legge nazionali.

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (in Italia).

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione (bestuur) della Società.

Violazione: come definita al par. 4.1.3 (Oggetto della comunicazione).

Chief Executive Officer: l'amministratore esecutivo designato come amministratore delegato ai sensi dello statuto (statuten) della Società.

Società: Brembo N.V.

Codice olandese: il codice di corporate governance olandese del 20 dicembre 2022.

Presidente Esecutivo: l'amministratore esecutivo designato come Presidente Esecutivo ai sensi dello statuto (statuten) della Società.

facilitatore: una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata.

riscontro: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dar seguito alla segnalazione.

seguito: l'azione intrapresa per valutare allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventuali misure adottate.

GCF: Global Central Function della Società.

Gruppo: la Società e le sue controllate e per Società del Gruppo si intende una qualsiasi di esse.

informazioni sulle Violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi di fatto, potrebbero verificarsi nel Gruppo, nonché elementi relativi ad atti per occultare tali violazioni.

Lead Non-Executive Director: l'amministratore non esecutivo designato come lead non-executive director ai sensi dello statuto della Società.

MOGC: modello organizzativo di gestione e controllo della Società ai sensi del D.Lqs. 231/01.2

persona coinvolta: una persona fisica o giuridica che viene citata nella segnalazione come persona a cui è attribuita la Violazione o a cui tale persona è associata.

piattaforma: software utilizzato per la gestione del canale di segnalazione, che comprende un registro dedicato in cui vengono archiviate in modo adeguato e riservato tutte le informazioni relative alle segnalazioni. Le segnalazioni riguardanti Violazioni delle normative dell'Unione Europea sono chiaramente contrassegnate come tali.

ritorsione: qualsiasi comportamento, azione o omissione, anche se solo tentata o minacciata, indotta dalla segnalazione e che causi o possa causare direttamente o indirettamente un danno ingiusto al segnalante, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il licenziamento o la sospensione, l'imposizione di multe, la retrocessione, il rifiuto di una promozione, una valutazione negativa, un rimprovero scritto, il trasferimento a un altro ufficio o sede, la discriminazione, l'intimidazione, le molestie o l'esclusione, la diffamazione o la calunnia, la risoluzione anticipata di contratti di fornitura di beni o servizi o la revoca di una licenza,

segnalazione: la comunicazione orale o scritta di informazioni sulle Violazioni.

Organismo di Vigilanza: organismo di vigilanza della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del MOGC.

segnalante: persona fisica o ente che effettua la segnalazione.

²Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

3. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA TIPO DI RESPON		GCF Internal Audit	Organismo di Vigilanza* Coinvolto per segnalazioni riguardanti Brembo N.V. MOGC*	GCF Legal & Corporate Affairs	Ente competente Coinvolto in caso di necessità e con il consenso del segnalante
Garantire l'aggiornamento, la conservazione e	Principale	Х			
la diffusione della presente procedura	Contributiva			X	
Assicurare l'istituzione e manutenzione	Principale	х			
di canali di segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 e del Codice olandese	Contributiva			X	
Garantire la ricezione, registrazione e	Principale	X			
avviso della ricezione della segnalazione del segnalante entro i termini stabiliti	Contributiva				
Valutazione preliminare delle segnalazioni ricevute	Principale	х			
e dell'ambito di competenza	Contributiva		Х		Х
Seguito alla segnalazione, mediante verifiche e	Principale	х			
indagini interne	Contributiva		х		Х
Garantire la chiusura della segnalazione e il relativo riscontro	Principale	х			
al segnalante entro i termini stabiliti	Contributiva		х		Х
Garantire l'obbligo di riservatezza	Principale	х			
	Contributiva		х		х
Garantire il divieto di ritorsioni e altre tutele previste a	Principale	Х			
favore del segnalante ai sensi del D.lgs. 24/2023	Contributiva		х		Х

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Canale di segnalazione interna

La Società ha implementato un canale interno di segnalazione con modalità informatiche che prevedono strumenti di crittografia per garantire l'obbligo di riservatezza (cfr. par. 4.2.1 (Obbligo di riservatezza).

Il canale è accessibile da:

- Piattaforma web "Legality Whistleblowing"; o
- App mobile "Legality Whistleblowing".

Le segnalazioni possono essere fatte sia in forma scritta che orale attraverso questa piattaforma. Il segnalante può anche richiedere un incontro diretto con il Chief Internal Audit Officer, lasciando un messaggio scritto o orale nella piattaforma. La segnalazione, con il consenso del segnalante, sarà poi registrata nella piattaforma per garantire la corretta gestione.

Se la Violazione riguarda l'operato di un membro del Consiglio di Amministrazione, la segnalazione, una volta ricevuta dal Chief Internal Audit Officer, sarà inoltrata al Lead Non-Executive Director.

Per informazioni tecniche consultare le istruzioni della piattaforma.

4.1.1 Soggetto affidatario della gestione del canale

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata alla GCF Internal Audit, in qualità di ufficio indipendente dedicato con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

4.1.2 Segnalante³

Le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti coinvolti nelle attività del Gruppo, quali: Dipendenti del Gruppo; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o subappaltatori; clienti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione, controllo, supervisione o rappresentanza.

4.1.3 Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti o omissioni relativi alle attività del Gruppo, nelle seguenti aree (ciascuna, una **Violazione**):

- Sospetto, ragionevolmente fondato, di un atto o omissione illecito che riguardi o ostacoli l'applicazione di specifiche normative nazionali o dell'Unione Europea, che arrechi danno all'interesse pubblico o all'integrità della pubblica amministrazione o del Gruppo⁴:
- violazioni del MOGC;
- violazioni di altri codici di condotta, politiche e procedure del Gruppo per le quali è previsto il canale di segnalazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Codice Etico, Codice di Condotta Anticorruzione, Codice di Condotta Antitrust, Privacy Policy, Code of Basic Working Conditions, Diversity and Inclusion Policy, Sustainable Procurement Policy); e

³Per ulteriori dettagli si rimanda all'art.3 del D.lgs. n. 24/2023.

In particolare si tratta di:

a) Violazioni di disposizioni nazionali e dell'Unione europea consistenti in reati relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;

b) radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) Violazioni di disposizioni dell'Unione europea consistenti in: (i) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; (ii) atti e omissioni riguardanti il mercato interno; (iii) atti e condotte che minano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nelle aree sopra specificate;

d) Violazioni di disposizioni nazionali consistenti in: (i) reati amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni di modelli organizzativi e di gestione.

qualsiasi altra (sospetta) condotta illecita o irregolarità che, sulla base di elementi concreti, ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o del Gruppo, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni di rischio per la salute pubblica, di rischio per la sicurezza pubblica, di rischio per l'ambiente, di rischio per il funzionamento dei servizi pubblici o di un'azienda a causa di un modo improprio di agire o di un'omissione, di frodi, di altre irregolarità e di comportamenti inappropriati, di molestie sessuali, di mobbing, di discriminazione o di aggressione sul posto di lavoro.

L'interesse pubblico è comunque a rischio quando si tratta di atti o omissioni gravi o estesi che non riguardano esclusivamente interessi personali e che fanno parte di un modello o sono di natura strutturale.

Le segnalazioni saranno processate entro le scadenze previste dalla normativa di volta in volta vigente⁵.

4.2 Principi di riferimento

4.2.1 Obbligo di riservatezza⁶

Le segnalazioni possono essere utilizzate da coloro che gestiscono il canale esclusivamente per darvi seguito, con l'espresso divieto di rivelare l'identità del segnalante.-

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione che possa consentirne l'identificazione, diretta o indiretta, non deve essere divulgata a soggetti terzi rispetto a quelli incaricati di ricevere o dare seguito alle segnalazioni, salvo previo consenso espresso del segnalante.

Anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone citate nella segnalazione è soggetta alle medesime tutele, pertanto vengono riconosciute le medesime garanzie di riservatezza.

La Società si riserva il diritto di fornire ai propri organi istituzionali interni informazioni generali relative alle segnalazioni ricevute, in base a quanto previsto dal par. 4.3.5 (Rendicontazione periodica).

Nel caso in cui l'identità del segnalante debba essere divulgata ai sensi di qualsiasi disposizione di legge nell'ambito di un'indagine condotta dalle autorità competenti o in relazione a un procedimento legale, il segnalante verrà informato di tale divulgazione, a meno che tale informazione non ostacoli le indagini o il procedimento legale. La notifica al segnalante sarà effettuata per iscritto, specificando le motivazioni della divulgazione.

4.2.2 Tutela del segnalante

Il segnalante non deve subire alcuna ritorsione ed è tutelato da specifiche disposizioni di legge⁷, incluso, a titolo esemplificativo, il regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di questo divieto.

Le tutele si applicano anche ai facilitatori della segnalazione, ai colleghi del segnalante e alle persone nello stesso contesto lavorativo legate al segnalante da un vincolo stabile di convivenza o parentela entro il quarto grado, nonché alle entità di proprietà del segnalante.

L'ANAC prevede inoltre specifiche misure di protezione e supporto per i segnalanti; in particolare, il segnalante può beneficiare dell'assistenza e della consulenza a titolo gratuito di enti del terzo settore e può comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni che ritenga di aver subito, affinché vengano adottate misure appropriate⁹.

⁵Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 2, par.1 a) del D.lgs. n. 24/2023.

⁶Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023.

⁷Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023. ⁸Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023.

⁹Per ulteriori dettagli si rimanda agli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 24/2023.

La Società non adotterà alcuna azione che possa ledere il segnalante per aver divulgato pubblicamente una Segnalazione a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni riportate attinenti alla Violazione siano effettivamente corrette al momento della divulgazione pubblica;
- b) prima della divulgazione pubblica, il segnalante abbia comunicato la Violazione internamente alla Società o all'autorità esterna competente; e
- c) il segnalante abbia ragionevoli motivi di ritenere, sulla base delle informazioni fornitegli, che l'indagine sulla Violazione stia procedendo in modo insufficiente.

4.2.3 Tutela contro le segnalazioni in mala fede

La tutela di cui al paragrafo precedente si applica solo se, al momento della segnalazione, il segnalante aveva ragionevoli motivi di ritenere che le Violazioni riportate fossero vere e rientrassero nel campo di applicazione della procedura.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia con dolo o colpa grave, le tutele previste non sono più garantite e il segnalante potrà essere soggetto a una sanzione disciplinare¹⁰.

4.3 Gestione del canale di segnalazione interno

4.3.1 Invio e ricezione di una segnalazione

La segnalazione deve essere inviata tramite la piattaforma, previa registrazione dell'utente.

I dati dell'utente vengono separati dalla segnalazione; di conseguenza, la segnalazione viene inviata tramite la piattaforma agli utenti identificati come "Gestori delle Segnalazioni" (Chief Internal Audit Officer e Assistente della GCF Internal Audit), mantenendo nascosta l'identità del segnalante.

Qualora strettamente necessario, il Chief Internal Audit Officer potrà visualizzare l'identità del segnalante, il quale verrà automaticamente informato tramite la piattaforma.

L'Internal Audit Assistant provvede a trasmettere al segnalante una notifica di avvenuto ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricevimento.

4.3.2 Valutazione preliminare della segnalazione

Tutte le segnalazioni sono soggette a una valutazione preliminare da parte del Chief Internal Audit Officer al fine di:

- verificare se le informazioni ricevute rientrino nel campo di applicazione della presente procedura; in caso contrario, viene fornita una risposta tempestiva al segnalante e la segnalazione viene archiviata;
- verificare se la segnalazione rientri nel campo di applicazione del MOGC; in tal caso, la segnalazione viene notificata tramite piattaforma anche al Presidente Esecutivo e/o all'Organismo di Vigilanza, quali soggetti deputati alla gestione di tali segnalazioni e ai quali potrà essere consentito l'accesso ai contenuti della stessa;
- verificare la sussistenza delle condizioni per procedere con ulteriori accertamenti; nell'eventualità in cui si rendano necessari integrazioni e/o chiarimenti, il segnalante potrà essere contattato, anche tramite piattaforma; in caso di mancato riscontro, la segnalazione verrà archiviata previa tempestiva risposta al segnalante.

¹⁰Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 6., par. 3, del D.lgs. n. 24/2023.

4.3.3 Verifiche e follow up

Qualora sussistano i presupposti per procedere, verrà disposta una verifica interna. La verifica dovrà essere condotta da personale qualificato e, pertanto, potrà coinvolgere direttamente altri componenti della GCF Internal Audit, a seconda delle competenze richieste; il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni al Gruppo o esterni con specifiche competenze e/o responsabilità in relazione alla verifica, è ammesso solo previa informativa al segnalante.

Il Chief Internal Audit Officer valuta, di volta in volta, quali informazioni della segnalazione debbano essere condivise con gli altri soggetti coinvolti, al solo fine della verifica e sempre tramite piattaforma; nel caso in cui si renda necessario condividere anche l'identità del segnalante, è necessario il suo consenso.

Durante la verifica, il Chief Internal Audit Officer mantiene un dialogo con il segnalante e può richiedere integrazioni.

La persona coinvolta può essere sentita, o su sua richiesta è sentita, anche per iscritto, mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti scritti, con la possibilità di contattare il segnalante, sempre tramite piattaforma.

4.3.4 Chiusura della segnalazione

La procedura avviata a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, con relativo feedback al segnalante, entro tre (3) mesi dalla data della comunicazione di avvenuto ricevimento.

Nel caso in cui l'istruttoria e l'analisi correlate richiedano necessariamente un tempo superiore a tre (3) mesi, tale circostanza deve essere tempestivamente comunicata al segnalante, indicandone le motivazioni e fornendo in ogni caso un aggiornamento sullo stato dell'istruttoria e sui tempi previsti per la chiusura.

È inteso che ogni segnalazione sarà trattata con diligenza, accertando l'esistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti adottati.

4.3.5 Archiviazione dei documenti

Le informazioni e la documentazione relative alla segnalazione, nonché i flussi informativi con i soggetti coinvolti nell'istruttoria, sono gestiti e conservati esclusivamente all'interno della piattaforma, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023.

Si precisa che, nel caso in cui per effettuare la segnalazione sia stata utilizzata la forma scritta, è comunque possibile, previo consenso della parte interessata, procedere alla sua conservazione mediante registrazione su idoneo dispositivo ovvero con una relazione o un verbale dettagliati, con facoltà del segnalante di prenderne visione, chiedere variazioni e sottoscriverlo.

Le segnalazioni e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4.3.6 Rendicontazione periodica

Il Chief Internal Audit Officer redige periodicamente una relazione generica sulle segnalazioni ricevute attraverso la piattaforma, senza includere alcuna informazione che possa consentire di risalire all'identità del segnalante e della persona coinvolta. La relazione viene inviata periodicamente al Lead Non-Executive Director, al Presidente Esecutivo e al Chief Executive Officer nonché al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Tale relazione può anche essere condivisa con le Società del Gruppo.

4.4 Canale di segnalazione esterno

Un segnalante che si trova in Italia può anche presentare una segnalazione esterna all'ANAC se sono soddisfatte determinate condizioni¹¹, tra cui:

- a) il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme alla normativa;
- b) il segnalante ha già presentato una segnalazione interna a cui non si è dato seguito;
- c) il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che, se venisse presentata una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito effettivo o che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- d) il segnalante ha motivo di ritenere che la violazione possa costituire una minaccia imminente o evidente per l'interesse pubblico.

Per ulteriori dettagli si rimanda al D.Lgs. 24/2023 e alle linee guida ANAC.

4.5 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni avviene ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Tipo Documento	Cod. Documento	Titolo Documento	Indirizzo di archiviazione
1	1	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Brembo N.V.	<u>Link al sito internet</u> <u>Brembo</u>
1	/	Codici di condotta, Policy e Docu- menti di Corporate Governance	<u>Link al sito internet</u> <u>Brembo</u>

¹¹Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.